



L'imposta di soggiorno, è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale, consultabile sul sito del Comune di Praiano nella sezione Tributi. Il testo viene annualmente aggiornato in rapporto a eventuali modifiche normative.

CHI PAGA L'IMPOSTA ?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale.

A CHI SI PAGA?

L'imposta si paga al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

QUANTO SI PAGA?

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento (solo per un massimo di 7 pernottamenti).

L'imposta non è dovuta nel periodo compreso fra il 03/11 ed il 31/03 dell'anno successivo.

L'esenzione si applica ai pernottamenti a decorrere dal 3 novembre 2019.

TARIFFE (delibera di G. C. n. 26/4.3.2019)

ALBERGHI

CATEGORIA	IMPOSTA
ALBERGHI 5 STELLE	€ 4,00
ALBERGHI 4 STELLE	€ 3,50
ALBERGHI 3 STELLE	€ 2,50
ALBERGHI 2/1 STELLA	€ 1,50

AFFITTACAMERE – CASE VACANZE – B&B

CATEGORIA (prezzo massimo comunicato per appartamento/casa/camera/piazzola)	IMPOSTA *
Maggiore di € 450,01	€ 3,00
Da € 250,01 a € 450,00	€ 2,50
Da € 150,01 a € 250,00	€ 2,00
Fino a € 150,00	€ 1,50

*dovuta a persona per nr 1 pernottamento

CHI E' ESENTE?

Sono esentati dal pagamento:

- **I Minori** entro il decimo anno di età;
- **Coloro che soggiornano** presso gli Ostelli per la Gioventù;
- **Coloro che assistono degenti** ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- **I diversamente abili** che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- **Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici** che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- **L'imposta è dovuta per un massimo di 7 pernottamenti.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
dott. Vincenzo Laudano

Il Sindaco
Giovanni Di Martino